Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l'eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

Di seguito la rassegna completa.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024
La nuova modulistica 2024 per la dichiarazione mod. 730

Le principali novità

I modelli 730/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

• Mod. 730/2024 – Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale relativa all’anno d’imposta 2023
• Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione 730/2024

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 (aggiornata il 19 aprile 2024).

Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l'**aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024** (*link il testo integrale del comunicato correttivo*).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del **nuovo 730/2024** per l'anno d'imposta 2023 "aggiornato", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

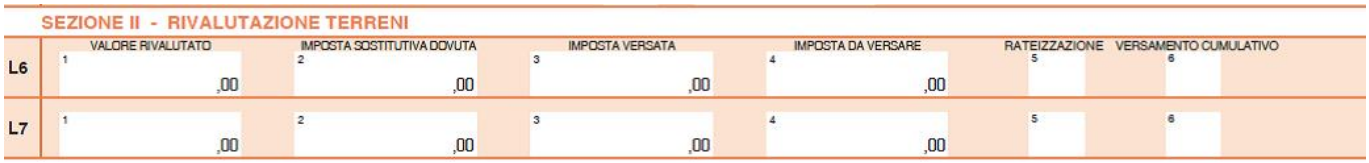
Nel **nuovo modello** trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

Ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato "Modello 730".

Da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

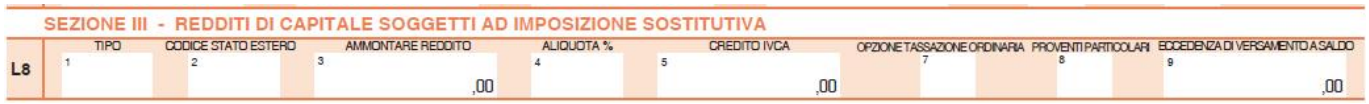
- per comunicare dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;



SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI

	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO
	1	2	3	4	5	6
L6	,00	,00	,00	,00		
L7	,00	,00	,00	,00		

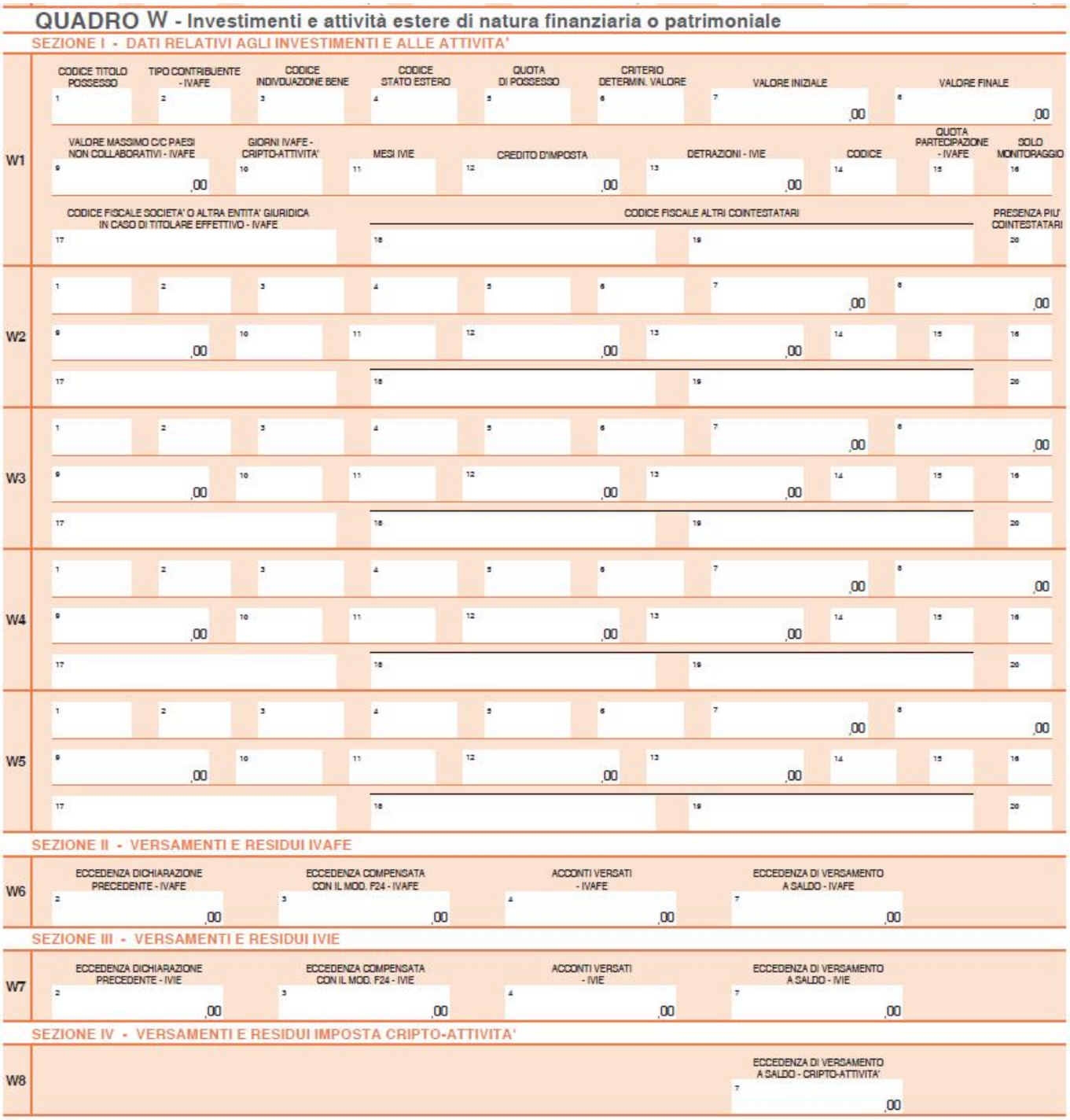
- per dichiarare determinati **redditi di capitale di fonte estera** assoggettati a imposta sostitutiva;



SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALIQUOTA %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI	ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO
	1	2	3	4	5	7	8	9
L8			,00		,00			,00

- assolvere agli adempimenti relativi agli **investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziari**a a titolo di proprietà o di altro diritto reale e **determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività**).



L'ampliamento del modello 730 è stato previsto dall'art. 2 del Decreto legislativo dell'8 gennaio 2024 n. 1 ***(in "Finanza & Fisco" n. 6/2024, pag. 291)***, cd. Decreto *Adempimenti*, secondo il quale: «*A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di*

*redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. **Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello***.»

Pertanto, **dall'anno di imposta 2023,** in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all'estero, **monitoraggio – IVIE/IVAFE**, i dati per l'imposta relativa alle **cripto attività (Quadro W)**, i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (**Sez. II del Quadro L**) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti (**Sez. III del Quadro L**).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, **le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità "*senza sostituto d'imposta*"**.

In particolare, nel caso in cui **dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito,** si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «*se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*».

Nel caso invece, **dalla liquidazione delle nuove imposte**

sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «*nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi* ***sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni***.»

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto *Adempimenti*, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l'approvazione del **modello di dichiarazione semplificato "730/2024"**, relativo ai redditi dell'anno 2023 – **consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare**:

– la **rivalutazione dei terreni** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall'articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. "Legge di bilancio 2023") – **Quadro L – Sez. II righi L6 e L7**;

– **i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 18 del TUIR (**Quadro L – Sez. III rigo L8**);

– per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. "**Monitoraggio fiscale**"), i dati riguardanti gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l'ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**), di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e di imposta sulle **cripto-attività**.

Per effetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto *Adempimenti*, inoltre, **i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d'imposta, anche:

– tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

– direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

– richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate **l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero**

– **effettuare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24**.

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “*precompilata*”, inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, **non può essere presentato un modello 730 integrativo,** salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d’imposta**, qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione**:

- **Quadro W**
- **Rigo L8** del quadro L
- **Rigo C16** del quadro C

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.



In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2).

Inoltre, è stato previsto che, per il **pagamento con il**

modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e *Mance* di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si **utilizzino <u>prioritariamente</u>** gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: "Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (**rigo C16**) e/o da rivalutazione terreni (**righi L6-L7**) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (**rigo L8**) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (**quadro W**):

- **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge <u>un debito</u>, il Caf o il professionista**:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in *alternativa*, **<u>entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento</u>**, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. **<u>I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche</u>**;

Se il 730 precompilato **senza sostituto** è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito *internet* dedicata al 730 precompilato il

contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

- **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall'Amministrazione finanziaria**. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), **il rimborso viene accreditato su quel conto**. La richiesta di accredito può essere effettuata *online* tramite la specifica applicazione disponibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale *Fisconline*) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito *internet*), che, **firmato digitalmente**, può essere trasmesso **via PEC** a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, **o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa**, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **allegando copia di un documento di identità** (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). **Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.**;
- **per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale **provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito**

derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge".

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

Gli imprenditori agricoli c.d. *sotto soglia*, **esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA**, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, **possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730**. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto "*Aiuti di stato*" contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod.

730/2024 **devono, inoltre, presentare**:

- **il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se** hanno percepito nel 2023:
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il **quadro RM** del Mod. **Redditi** Persone fisiche 2024, **non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro**.

I **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che **intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;**

- **il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024**, **se** nel 2023 hanno **realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non

qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, **in aggiunta** al Mod. 730, **il quadro RT** i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

I**l quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023** (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e **i dati relativi al valore normale delle cripto attività**;

- **il quadro RU** e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche **il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche** 2024 da parte degli **agricoltori in regime di esonero** (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), **se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.**

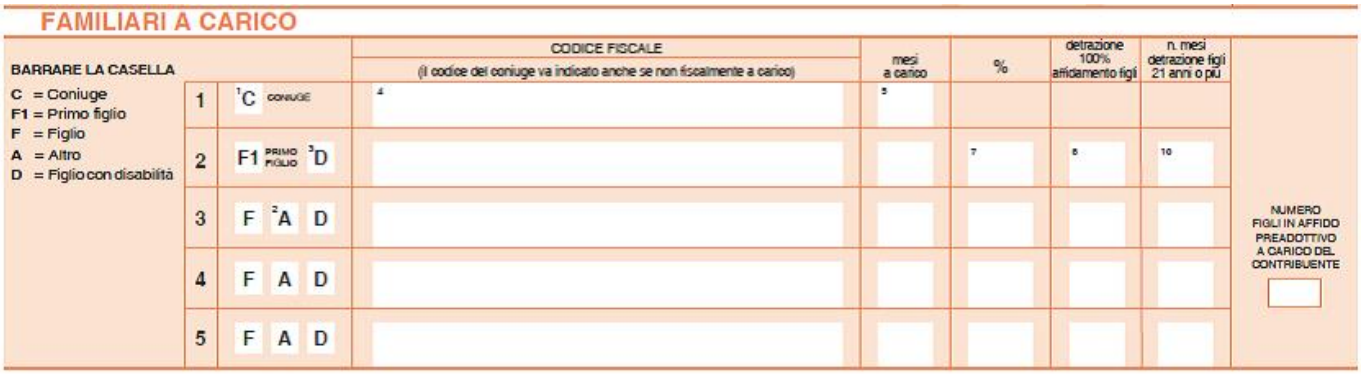
I quadri **RM, RU, RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024**, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

Detrazioni per i figli a carico

Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico **spettano solo per i figli con 21 anni o più** e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. **I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali**. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 **(in *"Finanza & Fisco" n. 7/2022, pag. 418)*.**

Si ricorda che l'art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una **Detrazione Teorica** pari a **950** per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.



FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità			CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	
	1	1 C CONIUGE	4	5				
	2	F1 PRIMO FIGLIO 3 D			7	8	10	
	3	F 2 A D						NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
	4	F A D						
	5	F A D						

La detrazione teorica, che definiamo ***Detrazione_Teorica_New,*** deve essere rapportata al **numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (*se 21 anni o più*)** ed alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" presente nel **prospetto dei familiari a carico**) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per **l'intero anno** (colonna 5 uguale **a 12**) con **casella D** barrata, nella misura del 50% e **lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023**, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 *mesi a carico* = 12

Col. 7 % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il **periodo settembre-dicembre**, è la seguente: (950 x 4/12) x 50/100 = 316,66 x 50/100 = 158,00

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante **è in funzione del reddito complessivo** del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'istituto della **cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero**, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca **deve essere aggiunto al reddito complessivo** per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all'importo riportato nel **rigo 137 del mod.**

730-3 (***reddito di riferimento per agevolazioni fiscali***).

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: **Reddito di riferimento** = **rigo 137** mod. 730-3 – **rigo 12** mod. 730-3

2. determinare il **numero di figli** a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di **col. 10**, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare **Incremento = (numero di figli – 1) x 15.000**

4. calcolare **Quoziente New =**

$$\frac{\textbf{(95.000 + Incremento) – Reddito di riferimento}}{\textbf{(95.000 + Incremento)}}$$

– Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
– Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo "*Determinazione della detrazione spettante*" della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale,

seguire le indicazioni fornite nel paragrafo "*Determinazione della detrazione **nel caso di coniuge mancante***" della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti *under* 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «*i compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00*».

L'art. 36, comma 6-*ter*, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «*al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di **età inferiore a 23 anni** nell'ambito del **settore professionistico**, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente*».

Inoltre, l'art. 51 (rubricato: «*Norme transitorie*»), al comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «*Per i **lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo** che nel*

periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta ***non può superare l'importo complessivo di euro 15.000****.».*" A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 474 dell'11 dicembre 2023 (**in *"Finanza & Fisco" n. 38/2023, pag. 2315***)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i **principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024** che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

NOTA NUOVA NORMATIVA REDDITI LAVORO SPORTIVO		
Quadro e Fattispecie reddituale		**Sintesi del Criterio di Liquidazione**
Quadro D 730 Quadro RL RPF	*Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di **cori, bande musicali e filodrammatiche** che perseguono finalità dilettantistiche* **CU: lettera "N" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 7 e codice 11 RPF: RL21 col. 2**	**Determinare:** C1 = totale compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 4, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11" o il codice "12" o il codice "13"; C2 = compensi sino a euro 10.000 dell'importo di C1; C3 = compensi oltre euro 10.000 e fino a euro 30.658 dell'importo di C1; ***Residuo_Agevolazione_Sportivi*** = 10.000 - C2 (ricondurre a zero senegativo) C4 = C1 – C2 – C3 - ImportoAbbattimentoAttivitàSportiveCampione come calcolato nel paragrafo "QUADRO L; ricondurre a zero se negativo. L'importo di C3 è necessario ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni al rigo 16 – Imposta lorda - del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"). L'importo di C4 deve essere sommato agli altri redditi e riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
	*indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'e**sercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva ... **fino al 30 giugno 2023*** **CU: lettera "N1" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 12 e codice 13 RPF: RL21 col. 1**	**2) Determinazione delle ritenute (R3)** R1 = totale ritenute IRPEF per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 6, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11"o il codice "12" o il codice "13"); R2 = 0,23 x C3; (arrotondare l'importo così determinato) R3 = R1 – R2; se R3 è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero. L'importo di R3 deve essere sommato alle altre ritenute IRPEF e riportato nel rigo 59 (Ritenute) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". **3) Determinazione delle trattenute per l'addizionale regionale (A3)** A1 = totale trattenute addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (rigo F2 colonna 5); A2 = con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023, applicare all'importo C3 sopra determinato, le aliquote relative all'Addizionale regionale all'IRPEF deliberate dalle singole regioni e desumibili dalla tabella presente nelle istruzioni relative al rigo 72 del mod. 730-3 tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste per le singole regioni. Arrotondare l'importo A2 così determinato. SEGUE CON I CRITERI DEGLI SCORSI ANNI
Quadro C 730 Quadro RC RPF	*Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo* **CU: punti 781 e 784 730: codice 8 C1-C3 RPF: codice 8 RC1-RC3**	Determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale spettante pari a 5.000 aumento dell'agevolazione residua a quanto già fruito per Bande e Sportivi ante 01/07/2023. A tal fine calcolare: ***Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023*** = 5.000 + Residuo_Agevolazione_Sportivi (come sopra determinato) La parte residua dei 15.000 abbatte la somma degli importi di cui al codice 9 Quadro C + Rigo D3 codice 5 ***Totale_Cod_8_Quadro_C*** = Sommare tutti gli importi dei righi da C1 a C3 con il codice 8 nella col. 1 ***Totale_Cod_5_Rigo_D3*** = Sommare tutti gli importi del rigo D3 con il codice 5 nella col. 2 ***Totale_Sportivi*** = Totale_Cod_8_Quadro_C + Totale_Cod_5_Rigo_D3 ***Percentuale_Cod_8_Quadro_C*** = Totale_Cod_8_Quadro_C / Totale_Sportivi ***Abbattimento_Cod_8_Quadro_C*** = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 x Percentuale_Cod_8_Quadro_C (arrotondare l'importo così determinato) Per il rigo 4 del mod. 730-3 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_8_Quadro_C come sopra determinato ***Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3*** = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 - Abbattimento_Cod_8_Quadro_C Per il rigo 5 del mod. 730-3 "Altri redditi", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3 come sopra determinato
	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa **CU: lettera "N3" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D3 codice 5 RPF: nuovo rigo RL29 col. 2**	
Quadro C 730 Quadro RC RPF	*Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni* **CU: punti 782 e 785 730: codice 9 C1-C3 RPF: codice 9 RC1-RC3**	Sommare tutti gli importi dei righi da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 e sul totale così determinato si applica l'abbattimento massimo di euro 15.000 da applicare direttamente nella determinazione del reddito complessivo. Pertanto, calcolare: **Totale_Cod_9** = somma ditutti gli importi dei righi da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 ***Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico*** = il minore tra 15.000 e Totale_Cod_9 **Per il rigo 4 del mod. 730-3** "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore *Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico* come sopra determinato

Tassazione agevolata delle *mance* del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta

sostituiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali **con aliquota del 5%** (*cfr.* l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – *Redditi di lavoro dipendente e assimilati* – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance



Il **rigo C16** può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 **hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000** euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore,

compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il **punto 652** "*Mance assoggettate ad imposta sostitutiva*" della Certificazione Unica 2024 e il **punto 653** "*Imposta sostitutiva*" o il **punto 654** "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente **può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa** e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) **avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva** (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi

considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

b) **avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria** (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, ***in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati****).*

L'importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Le istruzioni per compilare la ***Sezione VII***

L'indicazione nel **rigo C16** delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione **consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14**.

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l'importo indicato nel **punto 651** della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 5**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 5**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non

si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell'anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e *welfare* aziendale)

È ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il **codice 1** i **punti 571 e/o 59**1 della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017.**

Se l'azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti,** il limite per fruire della tassazione agevolata **è di 4.000 euro.**

Considerato che la nuova disposizione (l'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) **dispone solo** la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa **possano applicarsi** le istruzioni già fornite con le circolari dell'Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, e 15 giugno 2016, n. 28, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.



	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE								
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
		,00	,00	,00	,00	,00			

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – *Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa*, Rigo C15)

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un **importo massimo di 571 euro** ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente **non superiore a 30.208 euro**. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

Altre novità del modello 730/2024

Detrazione *Superbonus*: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

Detrazione *bonus* mobili: per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A

o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di

mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2024

In questo numero:

• il nuovo art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (aspetti di riflessione, con particolare riguardo al caso di proposizione dell'appello successiva all'entrata in vigore del restyling della disposizione);
• l'onere della prova (a carico dell'Inps) della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza e distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore (socio) di

Srl (in allegato: Trib. di Roma – Sez. IV Lavoro – Sent. n. 11246 dell’11 dicembre 2023; Trib. di Roma – Sez. Lavoro – Sent. n. 3720 dell’9 giugno 2023);
• le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE contenute nella Legge di Bilancio 2024 e nei decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”;
• le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport iscritti alla Gestione separata Inps;
• la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2024 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali;
• lo Speciale – Revisione dell’IRPEF, maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione e abrogazione dell’ACE:
– la sintesi delle novità introdotte dal Decreto legislativo per la riforma “a tempo” dell’IRPEF e abrogazione dell’ACE;
– il testo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», coordinato con le norme richiamate o modificate;
– i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA,

Registro e IVAFE

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, fornite le istruzioni, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);
nel decreto-legge 18 ottobre 2023, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (“Decreto Anticipi”);
nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, 103 (“Decreto Salva-infrazioni”).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

In questo numero:

• il calcolo contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti soci di Srl;
• l’irrilevanza ai fini Inps della chiusura agevolata della lite fiscale pendente riguardante l’accertamento di maggiore reddito;
• gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e liquidazione IVAFE;
• l’emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”;
• ultimi chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
• i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto;
• la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo

Settore.

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una “partecipation interest” (quota di partecipazione) all’interno di un “credit agreement” (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.